



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 marzo 2016, n.170 relativa all’accreditamento degli enti di formazione;

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;

VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 4815/359 del 7 aprile 2022, che indice la procedura di selezione del personale docente ed ATA da destinare all’estero, di cui all’art. 19 del succitato decreto legislativo n. 64/2017;

VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 4815/0563 del 14 giugno 2022 col quale i candidati identificati con il codice univoco 0079975, 0079000, 0079222, 0079471,0080432 sono stati esclusi dalla partecipazione alla procedura de quo per difetto dei requisiti di cui all’art 5 comma 6 del decreto direttoriale MAECI n. 4815/359 del 7 aprile 2022 e, in particolare, per mancata allegazione della documentazione richiesta, seppur dichiarata in domanda;

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto delle norme vigenti;

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento *ex lege* conferisce alla Pubblica Amministrazione;

VISTO il decreto direttoriale n. 4815/005 del 16/1/2023 col quale i candidati individuati con il codice univoco su riportato sono stati ammessi, in autotutela, alla procedura di selezione indetta con decreto direttoriale MAECI n. 4815/359 del 7 aprile 2022 ed è stata contestualmente costituita la Commissione esaminatrice;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli dei candidati di cui trattasi ai fini dell’ammissione al colloquio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del predetto regolamento (UE);

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

DECRETA

Articolo 1

I docenti individuati con i codici univoci 0079975, 0079000, 0079222, 0079471 sono ammessi ai colloqui di cui alla procedura di selezione indetta con decreto direttoriale MAECI n. 4815/0005 del 16 gennaio 2023

Articolo 2

Nel rispetto dell'art. 2 ter del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ai candidati ammessi o esclusi dal colloquio saranno notificati via pec gli esiti della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Ministero.

Articolo 3

È ammesso reclamo, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da inoltrarsi via pec all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Successivamente si procederà alla notifica del punteggio definitivo e delle date dei colloqui ai singoli interessati via pec.

Articolo 4

Il colloquio si svolgerà in modalità da remoto.

La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro 7 giorni dalla predetta data.

Il Direttore Generale

Ambasciatore Pasquale Terracciano